

### Svolgimento del processo

- 01.** Riguardo a contestazioni di omessa tenuta delle scritture contabili, omessa registrazione di fatture d'acquisto intracomunitarie, omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili, omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, per l'anno d'imposta 1996, l'ufficio notificava il 7 ottobre 1999 a Ro. Es., quale legale rappresentante della soc. G. C. (rimasto in carica sino al 6 dicembre 1996), avviso di accertamento nei confronti della società (risultata irreperibile) per evasione d'imposta di oltre 21 miliardi di vecchie lire e contestuale provvedimento d'irrogazione di sanzioni per oltre 58 miliardi di vecchie lire.
- 02.** Il ricorso dell'Es. era rigettato in prime cure con decisione confermata in appello il 4 novembre 2005. La CTR Piemonte motivava la sua pronuncia ritenendo che la tesi dell'Es., ricorrente unicamente per sé stesso, di non essere tenuto personalmente verso il fisco, non aveva rilievo essendo pacifico tra le parti che la notifica dell'atto impugnato non comportava alcun obbligo diretto al pagamento delle imposte evase, essendo a ciò tenuta la sola soc. G. C., destinataria dell'atto medesimo e sola titolare del rapporto tributario.
- 03.** Aggiungeva, quanto alle sanzioni, che corretto era stato il riferimento del primo giudice all'art. 12 della legge 4/1929, trattandosi di violazioni anteriori al 1° aprile 1998, e che di esse ben poteva essere chiamato rispondere chi legalmente rappresentava la società contribuente, quale autore delle violazioni; senonché l'iniziativa giudiziaria dell'Es. era stata prematura, atteso che quello notificato era un atto meramente preparatorio e diretto alla sola società contribuente e che per di più valutava le violazioni in un contesto necessariamente unitario senza differenziare le posizioni dei vari legali rappresentanti delle compagnie, succedutisi nel tempo.
- 04.** Con atto notificato il 19 dicembre 2006, l'Es. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; gli intimati, Agenzia delle entrate e Ministero dell'economia e delle finanze, non si sono costituiti.

### Motivi della decisione

- 05.** Preliminarmente, si rileva la carenza di legittimazione processuale dell'altro soggetto evocato dinanzi a questa Corte, il Ministero dell'economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali. La chiamata ministeriale in cassazione è, dunque, inammissibile e il ricorso della contribuente va esaminato unicamente riguardo all'Agenzia delle entrate, che è la sola a essere legittimamente intimata.
- 06.** Con il primo motivo, denunciando omessa motivazione, il ricorrente si duole del fatto che il giudice d'appello trascuri la circostanza che, essendo egli rimasto in carica solo sino al 6 dicembre 1996, non gli era imputabile l'omessa dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 1996, il cui termine di presentazione scadeva nel marzo 1997; sicché, ove il nuovo legale rappresentante avesse dato corso a tale adempimento, avrebbe regolarizzato anche le altre infrazioni.
- 07.** Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 27DLgs. 472/97, il ricorrente si duole del fatto che il giudice d'appello consideri l'atto impugnato come meramente preparatorio e giammai pregiudizievole. Invece, esso contiene la precisazione che "le violazioni evidenziate nel presente avviso sono imputabili all'amministratore pro tempore" e richiama espressamente "gli artt. 3,7,12,16, e 25 del DLgs. 18 dicembre 1997, n. 472", in aperta violazione dell'art. 27 *cit.* secondo cui: "Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo l'entrata in vigore del presente decreto". Sicché, in tal modo, il fisco gli ha voluto contestare personalmente gli addebiti per far sorgere nei suoi confronti l'obbligazione sanzionatoria senza alcun riferimento alla disciplina dell'art. 12 della legge 4/1929, invocato dall'ufficio solo in sede contenziosa con inammissibile mutamento del titolo giuridico posto a fondamento dell'atto impugnato.

**08.** Con il terzo motivo, denunciando la violazione dell'art. 12 della legge 4/1929 per l'ipotesi di ritenuta legittimità del suo richiamo in giudizio, sostiene tale disposizione non ammette affatto, a carico del legale rappresentante, una generale e automatica responsabilità sanzionatoria in solido con la società contribuente, essendo la stessa limitata alle fattispecie di cui agli artt. 9 e 10 della stessa legge e se ricorrano casi di responsabilità stabilite direttamente a carico dei legali rappresentanti delle persone giuridiche. Pertanto, chi si sia visto notificare un atto d'irrogazione di sanzioni ha diritto a sentir dichiarare l'insussistenza della propria responsabilità, indipendentemente dagli esiti degli addebiti ascritti alla società.

**09.** Con il quarto motivo, denunciando vizio motivazionale, l'Es. lamenta che la sentenza d'appello non trae le dovute conclusioni dalla riconosciuta "non debenza da parte del ricorrente delle imposte accertate", senza neppure spiegare il perché abbia ritenuto "irrilevante il motivo d'appello relativo".

**10.** I quattro motivi, correlati tra loro, possono essere trattati congiuntamente e disattesi alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui chi abbia la legale rappresentanza di un soggetto passivo d'imposta (persone giuridiche, enti, società, consorzi, associazioni, etc.) e si veda notificare atto tributario emesso nei confronti del soggetto rappresentato e avente per oggetto l'imposta, la sanzione e gli interessi, a titolo di conoscenza e in vista dell'eventuale responsabilità solidale, non è legittimato, per carenza d'interesse, all'impugnazione di atto emesso nei confronti di altro soggetto. Egli, infatti, può successivamente impugnare il diverso atto con il quale l'esattore dia eventualmente inizio alla procedura di riscossione della sanzione nei suoi confronti, al fine di contestare non solo il rapporto di rappresentanza e la propria responsabilità, ma anche l'esistenza e l'ammontare del debito principale del soggetto passivo (*cf.* Sez. 5, Sentenza Cass. n. 24975 del 25/11/2005, Rv. [Omissis], in tema di notifica di cartella).

**11.** Tali principi sono stati ribaditi anche riguardo alla persona fisica che, in un avviso di accertamento, sia indicata erroneamente come legale rappresentante della persona giuridica cui l'avviso è rivolto, essendosi affermato che detto soggetto è privo d'interesse a impugnare l'avviso stesso, con la conseguenza che l'eventuale ricorso da esso proposto va dichiarato inammissibile, potendo egli, qualora l'esattore inizi l'azione di riscossione della sanzione nei suoi confronti, impugnare l'avviso di mora, al fine di contestare il rapporto di rappresentanza e la propria responsabilità (Sez. 6-5, Ordinanza Cass. n. 9282 del 07/06/2012, Rv. [Omissis]; conf. Sez. 5, Sentenza Cass. n. 29377 del 16/12/2008, Rv. [Omissis]).

**12.** Nella specie, il giudice d'appello ha accertato che l'Es. era ricorrente unicamente per sé stesso e che era pacifico tra le parti che la notifica dell'atto impugnato non comportava alcun obbligo diretto al pagamento delle imposte evase, essendo a ciò tenuta la soc. G. C., destinataria dell'atto medesimo e unica titolare del rapporto tributario. Dunque, il ricorso introduttivo dell'Es. non coglieva nel segno sia perché l'atto impositivo impugnato attingeva direttamente la soc. G. C., sia perché, riguardo a eventuali responsabilità connesse, l'impugnazione era prematura non essendo iniziata alcuna azione di riscossione in danno dell'Es. con notifica di avviso di mora.

**13.** Né l'Es. può dolersi della sentenza d'appello nella parte in cui afferma, riguardo alle sanzioni, che esatto era stato il richiamo del primo giudice all'art. 12 della legge 4/1929, trattandosi di violazioni anteriori al 1° aprile 1998, delle quali poteva essere chiamato rispondere chi legalmente rappresentava la società contribuente, quale autore delle violazioni. Infatti, una volta rilevata una situazione d'inammissibilità del ricorso introduttivo, il giudice tributario si spoglia (come quello civile) della "*potestasiudicandi*" in relazione al merito della controversia. Conseguentemente, se impropriamente s'inseriscano nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha alcun onere e interesse a impugnarle. E', dunque, ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto d'interesse, l'impugnazione che miri a un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "*ad abundantiam*" nella sentenza impugnata (conf. in generale Sez. U, Sentenza Cass. n. 3840 del 20/02/2007, Rv. [Omissis]).

**14.** Nella specie - una volta rilevate inammissibilità e intempestività dell'iniziativa giudiziaria che "...vede come parte ricorrente il sig. Es. Ro. in proprio" [atteso che "la notifica dell'atto impugnato

non ha determinato sul sig. Es. alcun obbligo diretto di pagamento delle imposte evase" e che riguardo alle sanzioni "l'atto impugnato era meramente prodromico all'eventuale fase... di esazione delle sanzioni, inequivocabilmente comminate... alla sola persona giuridica titolare del rapporto d'imposta..., senza differenziazione delle responsabilità tra coloro che si sono succeduti nella rappresentanza legale... e ...valutando in un contesto unitario tutte le violazioni accertate"] - le affermazioni del giudice d'appello sulla responsabilità dell'Es. ex art. 12 della legge 4/1929 sono da considerarsi svolte solo "*ad abundantiam*" e, di per sé stesse, non suscettibili di autonoma impugnazione.

**15.** Disatteso integralmente il ricorso per cassazione, nessuna statuizione va emessa in punto di spese mancando attività difensiva delle controparti.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.